

AUDIZIONE DEL 25/01/2011

COMMENTI DEL GSE ALLO SCHEMA DI DECRETO LEGISLATIVO DI RECEPIMENTO DELLA DIRETTIVA 2009/28/CE

Titolo II - Procedure amministrative, regolamentazione e codici

Capo I - Autorizzazioni e procedure amministrative

Articolo 4 - Principi generali

La previsione che le opere di connessione alla rete, funzionali all'immissione e al ritiro dell'energia prodotta da una pluralità di impianti, non rientrino nel procedimento di autorizzazione unica del singolo impianto, dovrebbe avere un impatto positivo sui tempi di rilascio delle autorizzazioni dei singoli impianti. Naturalmente deve essere assicurato il coordinamento e lo snellimento anche delle procedure di autorizzazione per le opere di connessione e le reti.

Articolo 6 - Procedura abilitativa semplificata e comunicazione per gli impianti alimentati da energia rinnovabile

La semplificazione dei procedimenti autorizzativi mediante la "Procedura Abilitativa Semplificata" e lo strumento della "Comunicazione" rispondono a quanto prescritto dalla Direttiva 2009/28/CE. Tuttavia, la facoltà concessa a Regioni e Province autonome di applicare tali strumenti, in modo estensivo ad un maggior numero di casi, potrebbe causare una frammentazione del quadro normativo in materia di "autorizzazioni" con riflessi negativi sull'orientamento degli operatori.

Tenuto conto dell'articolo 17, comma 1, lettera d), della legge comunitaria 2009, per evitare la frammentazione di cui sopra si potrebbe fissare, già nel decreto legislativo, le caratteristiche dei siti e degli impianti che consentano di attivare la procedura abilitativa semplificata per impianti di potenza sino ad un massimo di 1 MW.

Capo II – Regolamentazione tecnica

Articolo 8 - Requisiti e specifiche tecniche

Il GSE è d'accordo nel fissare un limite restrittivo alla potenza incentivabile degli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra soprattutto in aree agricole (50 kW per ha).

Tale previsione, pur continuando comunque a garantire un possibile ragionevole supporto all'economia per il settore agricolo grazie agli incentivi per il fotovoltaico, mira a salvaguardare i terreni agricoli, evitando l'eccessiva diffusione di grandi centrali fotovoltaiche a terra che impegnano notevoli estensioni di territorio. Essendo limitate le risorse economiche disponibili per sostenere gli incentivi al fotovoltaico, è corretto indirizzarle maggiormente agli impianti fotovoltaici integrati su tetti e manufatti.

Inoltre tale vincolo, tenuto conto della vertiginosa crescita della potenza degli impianti fotovoltaici installati nell'anno 2010, che probabilmente consentirà il raggiungimento del target previsto per il fotovoltaico al 2020 (8000 MW) già verso la fine del 2011, **appare ancor più necessario limitare nel futuro, in modo netto, la crescita della potenza degli impianti da collocare a terra.**

Titolo III – Informazione e formazione

Articolo 12 - Disposizioni in materia di informazione

Il GSE ha tra i suoi compiti istituzionali quello di informare i cittadini sulle tematiche inerenti le fonti rinnovabili, la cogenerazione e ultimamente anche il risparmio energetico. Il sito internet e il contact center dedicati sono gli strumenti chiave che hanno supportato lo sviluppo e la diffusione delle rinnovabili in Italia in questi ultimi anni.

Il recente ampliamento delle competenze del GSE, trasformatosi da "Gestore dei Servizi Elettrici" a "Gestore dei Servizi Energetici" ha comportato una ristrutturazione della Società che ha adeguato la sua struttura in modo da rispondere con prontezza ed efficacia ai nuovi compiti assegnatigli (v. L. 99/2009, Atto di Indirizzo del MISE del 29/10/2009).

Proprio per perseguire una efficace diffusione delle informazioni funzionali allo sviluppo e al monitoraggio delle energie rinnovabili, il GSE ha già avviato la realizzazione di uno specifico portale informativo, denominato RINNOVA. Tale portale, che verrà sviluppato in forte collaborazione con la Pubblica Amministrazione e in particolare con le Regioni, consentirà di mettere a disposizione del pubblico informazioni sulle statistiche energetiche, sulla normativa internazionale, nazionale e regionale, sulle modalità di accesso agli incentivi, sugli studi più interessanti sul settore energetico, nonché sulle buone pratiche nel campo delle energie rinnovabili e del risparmio energetico meritorie di essere messe in evidenza. Il portale potrà essere ulteriormente integrato e ampliato sulla base delle nuove disposizioni del suddetto art. 12.

Titolo IV – Reti energetiche

Capo I – Rete elettrica

Articolo 15 - Interventi per lo sviluppo delle reti elettriche di trasmissione

L'adeguato sviluppo della rete di trasmissione nazionale, a medio-lungo termine soprattutto nel meridione, è fondamentale per consentire l'immissione nella rete del significativo incremento di produzione di energia elettrica rinnovabile previsto nel PAN.

Infatti gli obiettivi di produzione rinnovabile al 2020 prevedono una decisa crescita della potenza degli impianti rinnovabili da installare in Italia nel prossimo decennio (dai 25.000 MW del 2009 si dovrebbe passare a 44.000 MW nel 2020). In particolare nel prossimo decennio dovrebbero essere installati circa 8.000 MW di impianti eolici (quasi esclusivamente nel sud Italia e nelle isole). A tale proposito si rileva che, già nelle condizioni attuali, la rete di trasmissione nazionale non riesce sempre a ricevere l'energia prodotta dagli impianti eolici e conseguentemente, in alcune zone limitate del mezzogiorno, gli impianti eolici in esercizio connessi alla rete sono costretti a limitare la produzione oppure anche a bloccarla completamente. Conseguentemente il GSE condivide pienamente l'esigenza prioritaria, prevista nello schema di Dlgs in esame, di prevedere un'apposita sezione del piano di sviluppo della rete di trasmissione che tenga conto della realizzazione degli interventi necessari al ritiro integrale della produzione degli impianti a fonti rinnovabili in esercizio e in corso di autorizzazione.

Allo stesso tempo il GSE ritiene altrettanto importante che, nella sezione del suddetto piano di sviluppo della rete di trasmissione dedicata alle rinnovabili, **venga anche prevista la programmazione, di lungo termine, degli interventi di potenziamento e/o sviluppo della rete necessari per poter realmente immettere nella rete le produzioni rinnovabili previste al 2020 nel PAN.** Questa pianificazione dovrà necessariamente considerare anche la ripartizione territoriale del target nazionale prevista con l'approvazione del futuro burden-sharing regionale della produzione rinnovabile elettrica.

Inoltre in tale pianificazione dovrebbero essere anche considerati gli sviluppi della rete ad alta tensione necessari ai futuri collegamenti previsti per l'importazione di energia elettrica rinnovabile dai Balcani e dal Nord Africa.

Titolo V – Regimi di sostegno

Capo I - Regimi di sostegno per la produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Articolo 22 - Meccanismi di incentivazione

Periodo di diritto all'incentivo

Lo schema di D.Lgs. prevede che il periodo di diritto all'incentivo sia commisurato alla vita media utile delle specifiche tipologie di impianto.

Tale previsione appare pienamente condivisibile. Al fine di perseguire una efficace gestione degli impianti e una efficiente allocazione delle risorse necessarie per l'incentivazione, è preferibile erogare incentivi più bassi per l'intera vita utile delle tecnologie, ossia per almeno 20 anni (come peraltro previsto da molti paesi della Comunità), piuttosto che riconoscere incentivi maggiori per un periodo di tempo di 15 anni (situazione attuale). La scelta attuale di incentivazione gli impianti per 15 anni accoppiata infatti alla possibilità di far ripartire il periodo di incentivazione in seguito a interventi di rifacimento sugli impianti (non sempre realmente necessari), comporta un notevole incremento degli oneri di incentivazione. In questo senso, la previsione di riconoscere

incentivi per un periodo di tempo commisurato alla vita utile degli impianti e la previsione di non consentire più di ottenere incentivi in seguito a interventi di rifacimento degli impianti, appaiono tra di loro del tutto coerenti e giustificate.

Valore degli incentivi alla produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili

Lo schema di D.Lgs. prevede che l'*incentivo* resti costante per tutto il periodo di incentivazione e *possa* tener conto del valore economico dell'energia prodotta.

A parere del GSE sarebbe più opportuno prevedere che debba essere la **remunerazione totale (incentivo più valore dell'energia)** a rimanere costante per tutto il periodo di incentivazione. In uno scenario **verosimile di crescita dei prezzi dell'energia nel medio lungo termine**, il vantaggio di una tale impostazione (*che si potrebbe realizzare o con tariffe fisse onnicomprensive oppure con tariffe premio variabili in funzione inversa del valore dell'energia in modo che la remunerazione totale resti costante*) sarebbe quello di minimizzare gli oneri di incentivazione, **pur salvaguardando per gli operatori la certezza di avere una remunerazione costante nel tempo.**

Aste

Per quanto riguarda la proposta dell'introduzione delle aste per l'assegnazione degli incentivi si ritiene opportuno evidenziare alcune importanti criticità.

- 1) Il sistema delle aste non si è dimostrato né efficace né efficiente nei Paesi europei che lo avevano adottato (Irlanda, Regno Unito, Francia), che infatti lo hanno abbandonato in favore di altri sistemi. Permane in alcuni Paesi ma solo limitatamente al rilascio delle concessioni per gli impianti eolici off-shore.

In Irlanda il sistema delle aste è stato in vigore fino al 2003 a favore di tutte le fonti rinnovabili, con una potenza incentivata complessivamente pari a poco più di 500 MW. Sulla scorta di uno scarso successo del meccanismo, nel 2004 l'autorità per l'energia irlandese ha commissionato uno studio per confrontare pro e contro di diversi sistemi di incentivazione. Dal 2007 l'Irlanda ha quindi definito un meccanismo a tariffa onnicomprensiva con il quale ha previsto inizialmente di sviluppare 1450 MW al 2010 e successivamente di utilizzarlo per il raggiungimento degli obiettivi al 2020 previsti dalla direttiva 2009/28/CE.

L'esperienza irlandese ha messo in luce alcune criticità del sistema delle aste. Sebbene nelle condizioni di mercato perfetto le tariffe onnicomprensive potrebbero apparire meno efficienti economicamente delle aste, nelle condizioni reali di mercato sono state le aste a rilevarsi meno efficienti a causa di un basso livello di concorrenza tra i partecipanti e dei più alti costi di gestione del meccanismo. Il sistema delle aste può invece funzionare abbastanza bene quando le aste sono riferite ad una specifica tecnologia su un sito predefinito, soprattutto se il sito, la taglia, gli accordi per la connessione alla rete, sono specificati prima di bandire l'asta (caso tipico dei grandi impianti eolici off-shore).

Va anche tenuto presente che l'incertezza relativa alla fase di sviluppo dei progetti necessaria alla partecipazione alle aste favorisce i grandi soggetti e aumenta gli oneri

finanziari in termini di costo del debito e di tassi di remunerazione del capitale investito.

Anche nel Regno Unito, dove le aste sono state adottate prima dell'avvento dei certificati verdi, sono emerse notevoli criticità. La forte competizione sul prezzo ha favorito i grandi soggetti e non ha permesso lo sviluppo di un'industria nazionale di tecnologie per lo sfruttamento delle rinnovabili, bensì l'importazione di tecnologie dai produttori stranieri più competitivi. D'altro canto l'assenza di forti penalità per la mancata realizzazione degli impianti nei confronti dei soggetti vincitori delle aste ha causato speculazioni e si è ottenuto solo un parziale avviamento delle potenze assegnate (addirittura solo il 5% nell'ultima asta effettuata).

- 2) Una criticità che pare emergere dal sistema delle aste tratteggiato nel D.Lgs è la relazione tra le autorizzazioni, la connessione alla rete e gli incentivi. E' notevole il rischio di favorire ancor più il già florido mercato delle autorizzazioni, gestito dai cosiddetti sviluppatori, e di affiancargli eventualmente un mercato parallelo degli incentivi aggiudicati. Un fenomeno simile di compravendita di progetti incentivati si è già verificato nel meccanismo del CIP6 dove sono state, in molti casi, poste in vendita e cedute a terzi le convenzioni CIP6, originariamente acquisite da determinati soggetti.
- 3) Lo schema di D.Lgs. prevede il ricorso alle aste per impianti, **non a biomasse**, aventi potenza superiore a 5 MW. L'esperienza della gestione dei diversi meccanismi di incentivazione (conto energia fotovoltaico, tariffe onnicomprensive) insegna che l'imposizione di una soglia al di sopra della quale si verifica una riduzione del valore dell'incentivo, o comunque si ha accesso a condizioni meno vantaggiose, può dare luogo a comportamenti elusivi di "frazionamento" della potenza degli impianti (anziché realizzare un impianto di grande dimensione se ne realizzano molteplici di dimensioni più contenute, molto spesso nello stesso sito). Sulla base della suddetta considerazione e di quelle di cui ai punti 1) e 2), qualora si ritenga comunque irrinunciabile lo strumento delle aste, si può valutare l'ipotesi di innalzare la soglia ad almeno 10 MW. Tale soglia limiterebbe praticamente il meccanismo delle aste ai grandi impianti eolici, il cui livello di complessità e di correlazione con le tematiche autorizzative e di sviluppo della rete di trasmissione dovrebbe indurre a disegnare meccanismi di gara dai contorni molto ben definiti e in casi limitati.

Articolo 23 - Disposizioni transitorie e abrogazioni

Superamento del meccanismo dei certificati verdi

Lo schema di D.Lgs. prevede il superamento del meccanismo dei certificati verdi. In particolare viene stabilito che:

- il nuovo sistema di incentivazione si applicherà agli impianti entrati in esercizio dopo il 2012;
- per gli impianti entrati in esercizio entro il 2012 verranno stabilite le modalità di transizione dal meccanismo dei certificati verdi al nuovo sistema di incentivazione per gli anni successivi al 2015;

- dal 2013 la quota d'obbligo di acquisto dei CV si ridurrà linearmente, in ciascuno degli anni successivi, a partire dal valore assunto per l'anno 2012 sino ad annullarsi per l'anno 2015.

A parere del GSE non è indispensabile prevedere un periodo di transizione (2013-2015) per la definitiva uscita dal meccanismo della quota d'obbligo e dei certificati verdi. Si propone dunque di superare il sistema dei certificati verdi già dal 2013. Ciò consentirebbe da un lato di ridurre la fase di incertezza per gli investimenti già attivati e dall'altro di anticipare la rimozione dell'impatto dell'obbligo di acquisto dei certificati verdi sul prezzo dell'energia. Il superamento del meccanismo dei certificati verdi comporterebbe anche per l'energia rinnovabile importata, dotata di garanzia d'origine, la perdita del vantaggio economico dovuto all'esenzione dell'obbligo di produzione da energia rinnovabile.

Il passaggio da un meccanismo basato sui CV ad un meccanismo a tariffa (o *meglio a remunerazione costante*) comporterà una riduzione del prezzo dell'energia in borsa all'ingrosso (stimabile attualmente in circa 4-5 €/MWh).

Prezzo di ritiro dei certificati verdi

La prevista riduzione, a partire dal 2011, del prezzo di ritiro dei certificati verdi da parte del GSE (prezzo minimo nel mercato dei CV), fissato pari al 70% del prezzo di collocamento sul mercato dei certificati verdi del GSE (prezzo di riferimento nel mercato dei CV), è da ritenersi pienamente condivisibile. Essa è peraltro congrua con l'attuale situazione del mercato dei CV (le contrattazioni dei certificati che si registrano attualmente sulla piattaforma del GME si attestano proprio su valori analoghi a quello calcolato come 70% del prezzo dei CV del GSE).

Occorre infatti sottolineare che, in situazioni di eccesso di offerta come quelle verificatesi negli ultimi anni, il prezzo di offerta dei CV del GSE va inteso come un valore massimo teorico e non come un prezzo su cui si possano realmente attestare le contrattazioni. Ne consegue che l'eventuale obiezione che una riduzione del 30% rispetto al prezzo massimo costituirebbe una eccessiva riduzione della remuneratività del sistema dei CV non può essere sostenuta in quanto nessun serio *business plan* potrebbe fare affidamento sul prezzo massimo di riferimento dei CV.

Rifacimenti

Si ritiene pienamente condivisibile che lo schema D.Lgs. abbia previsto di non riconoscere l'incentivazione agli interventi di rifacimento. Si evidenzia che attualmente quasi il 40% dei certificati verdi emessi sono destinati proprio ad incentivare gli interventi di rifacimento sugli impianti esistenti. Come già detto, tale prescrizione è coerente con il fatto che i nuovi incentivi verranno riconosciuti per un periodo di tempo commisurato all'intera vita utile degli impianti (pari ad almeno 20 anni). Peraltro il D.Lgs. prevede sia per gli impianti rinnovabili esistenti non incentivati sia per quelli giunti alla fine del periodo di diritto all'incentivo la possibilità di poter usufruire di una tariffa integrativa (articolo 22 comma 8).

Lo schema di D.Lgs. prescrive che solo i progetti di rifacimento degli impianti, qualificati dal GSE entro la data di entrata in vigore del D.Lgs. medesimo, possano conservare il diritto all'incentivo per l'intervento di rifacimento (fermo restando però che gli impianti rifatti entrino in esercizio entro una certa data).

Poiché la normativa vigente prevede che il GSE possa valutare le domande di qualifica entro un certo margine di tempo (90 giorni), al fine di fornire un riferimento temporale più certo, **si ritiene preferibile adottare l'opzione di riconoscere il diritto all'ottenimento degli incentivi per i progetti di rifacimento che siano stati presentati dagli operatori al GSE entro la data di entrata in vigore del D.Lgs.**

Incentivazione impianti fotovoltaici (conto energia)

Durante lo scorso anno, anche in relazione alla riduzione delle tariffe incentivanti prevista nel DM 6.8.2010 a partire dal 2011, si è assistito ad una straordinaria crescita degli impianti fotovoltaici installati. La potenza complessiva degli impianti fotovoltaici in esercizio al 31 dicembre 2010 e che alla data del 25 gennaio 2011 hanno fatto domanda di ammissione agli incentivi è pari a circa 2800 MW per oltre 140.000 impianti. Considerando le domande che ancora perverranno entro fine febbraio (gli operatori hanno sessanta giorni di tempo per farlo), si stima che la potenza complessiva, a fine 2010, potrebbe raggiungere e forse superare il valore di 3.000 MW su 150.000 impianti.

In aggiunta agli impianti in esercizio di cui sopra, a seguito di quanto previsto dalla legge 129/2010 (cosiddetto decreto Salva Alcoa), che ha previsto di riconoscere le tariffe 2010 agli impianti fotovoltaici entrati in esercizio entro giugno 2011 purché avessero comunicato la fine dei lavori entro il 31 dicembre 2010, sono pervenute al GSE moltissime comunicazioni di fine lavori, sia attraverso il portale sia anche attraverso mail e raccomandate. In attesa di completare la raccolta delle informazioni si può stimare che i lavori di costruzione siano stati conclusi su circa 55.000 impianti per una potenza di circa 4.000 MW. In conseguenza di quanto sopra si evidenzia che:

- la potenza complessiva degli impianti installati, se pure non ancora tutti collegati alla rete elettrica, potrebbe essere pari, a fine 2010, **a circa 7.000 MW su oltre 200.000 impianti;**
- una volta a regime, gli incentivi riconosciuti alla produzione di tali impianti comporteranno un onere sulla componente A3 **non inferiore a 3 miliardi di euro ogni anno per 20 anni;**
- verso la fine del 2011 potrebbe essere raggiunto – con nove anni di anticipo – il target di 8.000 MW che il Piano di Azione Nazionale sulle fonti rinnovabili ha previsto per l'anno 2020 per gli impianti fotovoltaici;
- è consigliabile quindi una riflessione sia sulla potenza che si vuole ancora incentivare, prevedendo eventualmente nuovi target per il fotovoltaico al 2020 sia sul livello di incentivazione da riconoscere agli impianti che entreranno in esercizio entro i prossimi anni, **rivedendo al ribasso gli incentivi previsti nel DM 6.8.2011 per gli anni 2012 e 2013.**

In merito alla opportunità di procedere a ridurre al più presto gli incentivi al fotovoltaico si riportano delle informazioni riguardanti alcuni paesi europei:

- il valore della tariffa (onnicomprensiva) riconosciuta in Germania per un periodo di venti anni, a partire dal 1° gennaio 2011 agli impianti da 1 a 5 MW, è pari a 21 c€/kWh mentre in Italia la remunerazione totale prevista è pari a 31 (terzo conto energia) + 8 (valore energia) = 39 c€/kWh; per paragonare però in modo corretto le due remunerazioni complessive bisogna considerare che l'insolazione media in Italia è superiore di circa un 50 % rispetto a quella media della Germania; in questo modo la remunerazione della Germania, normalizzata alle migliori condizioni italiane, diventerebbe pari a circa 14 c€/kWh contro il valore di circa 39 c€/kWh dell'Italia (**ossia, dal primo gennaio 2011, la remunerazione adottata dall'Italia per il fotovoltaico con il terzo conto energia per gli impianti da 1 a 5 MW, è pari a 2,8 volte quella della Germania**);
- la Francia ha sospeso per tre mesi gli incentivi sopra i 3 kW per studiare come ridurli, anche al fine di evitare speculazioni;
- la Spagna ha ridotto gli incentivi in modo retroattivo, anche se le associazioni di settore hanno presentato ricorsi;
- la Repubblica CECA, che nel 2009 aveva installato circa 500 MW, ha introdotto forti tasse sui kWh prodotti.

Il GSE, al fine di effettuare controlli a campione per la verifica delle comunicazioni inviate dai soggetti responsabili, ha avviato un intenso programma di ispezioni sugli impianti, sia con risorse proprie sia con risorse esterne di società qualificate, per verificare il rispetto di quanto contenuto nelle comunicazioni e nelle asseverazioni redatte da tecnici abilitati in merito all'effettiva conclusione dei lavori di costruzione degli impianti fotovoltaici entro il 31-12-2010 (condizione che, ai sensi del decreto Salva Alcoa, consente agli operatori di poter usufruire delle tariffe del 2010 purchè gli impianti entrino poi effettivamente in esercizio entro giugno 2011).

Si evidenzia infine che l'elevato numero di impianti realizzati mette in luce la necessità di prevedere regole più severe in merito alla verifiche delle comunicazione delle misure di energia prodotta dagli impianti fotovoltaici di potenza superiore ai 20 kW. Infatti, attualmente, per tali impianti, il soggetto responsabile può autodichiarare tale misura dell'energia prodotta da cui dipende l'erogazione dell'incentivo economico.

Conseguentemente il GSE propone che, tenuto conto della numerosità degli impianti fotovoltaici installati (oltre 200.000 a fine 2010) e per evitare nel futuro possibili situazioni fraudolente, **sia opportuno coinvolgere in modo diretto i gestori della rete di distribuzione sia nella verifica degli impianti fotovoltaici sia nella certificazione delle misure elettriche da cui dipendono i pagamenti degli incentivi.**

Capo III - Regimi di sostegno per l'utilizzo delle fonti rinnovabili nei trasporti

Articolo 29 - Disposizioni in materia di biocarburanti

Il sistema di certificazione della sostenibilità e verifica dei livelli di emissione delle filiere risulterà verosimilmente complesso. Legare a tale sistema anche il livello di incentivazione, prevedendo maggiori incentivi per i biocarburanti a ridotte emissioni di CO₂, appare una strada difficile da seguire, le cui criticità potrebbe essere: complessità di gestione del meccanismo, molteplicità dei soggetti coinvolti, margini di incertezza e discrezionalità nel livello di incentivazione.

Si ricorda a tal proposito che la Direttiva 2009/28/CE, proprio per ridurre i margini di aleatorietà e l'onere amministrativo, prevede che gli operatori economici possano utilizzare "valori standard" per dimostrare la conformità al criterio di sostenibilità sulla riduzione dei gas serra anziché i "valori reali" (che richiedono procedure di calcolo e controllo molto più complessi). L'impostazione che il D.Lgs sembra invece perseguire, al fine di poter dimostrare una maggior riduzione delle emissioni, è proprio quella di utilizzare direttamente "valori reali".

Su alcune previsioni, quali la necessità che i biocarburanti debbano essere prodotti in stabilimenti accreditati dal MiSE, o l'intenzione di premiare i biocarburanti prodotti in luoghi vicini a quelli di consumo finale (previsione quest'ultima di difficile interpretazione dato che i biocarburanti saranno principalmente immessi nella rete dei carburanti), sarebbe opportuno fare una riflessione approfondita per valutare se tali norme possano invece essere interpretate, in ambito comunitario, come una barriera al libero mercato.

Titolo VI – garanzie di origine, trasferimenti statistici e progetti comuni

Articolo 31 - Progetti comuni e trasferimenti statistici con altri Stati Membri

Lo schema di D.Lgs. non contempla la possibilità di effettuare trasferimenti statistici dall'Italia verso gli altri Stati Membri, ma solo dagli altri Stati verso l'Italia. Anche se è improbabile che l'Italia possa godere di un surplus di quota di energia rinnovabile, la possibilità teorica di trasferimenti verso gli altri Stati non dovrebbe essere esclusa dalle nostre leggi nazionali (peraltro ciò non sarebbe nemmeno coerente con quanto stabilito dalla Direttiva 2009/28/CE).

Titolo VIII – monitoraggio, controllo e relazione

Il GSE deve elaborare a supporto di MSE, secondo quanto previsto nell'articolo 36 dello schema di D.Lgs, importanti e strategiche attività di monitoraggio tecnico ed economico dello sviluppo del Piano di Azione Nazionale per le energie rinnovabili (PAN). Queste attività risultano coerenti e conseguenti con quanto specificato nel PAN trasmesso da Governo alla Commissione Europea nel luglio scorso.

In particolare nel PAN è stato specificato che il GSE deve supportare i Ministeri dello Sviluppo economico e quello dell'Ambiente e dell'Agricoltura, nel monitoraggio statistico, tecnico, economico, ambientale e delle ricadute industriale del PAN.

A questo scopo si evidenzia che il GSE, sotto la guida ed il controllo di MSE, ha elaborato direttamente lo stesso PAN nei diversi ambiti previsti: settore elettrico, settore termico, settore trasporti nonché efficienza energetica.

Il GSE, specificamente attraverso la sua Direzione Studi, Statistiche e Servizi Specialistici, ha inoltre già avviato diversi studi di approfondimento nell'ambito della valutazione delle ricadute industriali dovute allo sviluppo delle fonti rinnovabili, dei loro costi e del confronto dei principali sistemi di incentivazione utilizzati a livello internazionale.

Si evidenzia inoltre che il GSE ha già iniziato a sviluppare il sistema SIMERI (Sistema Italiano di Monitoraggio delle Energie Rinnovabili) introdotto dal PAN per monitorare dal punto di vista statistico, in modo affidabile e coerentemente con le regole definite in ambito EUROSTAT, lo sviluppo del PAN nel corso degli anni. Tale sistema consentirà di verificare, con la dovuta gradualità, anche il rispetto degli obiettivi di sviluppo delle FER da assegnare a livello regionale tramite il previsto Burden-sharing.

Infine si segnala che, per lo sviluppo degli studi e delle ricerche applicate propedeutici all'impostazione del monitoraggio complessivo del PAN, il GSE si potrà anche avvalere del supporto della società RSE Spa (Ricerca sul Sistema Energetico Spa). In questo modo verrà attivata una produttiva sinergia con RSE (società del gruppo GSE) conveniente sia nella logica di un uso ottimale delle risorse destinate alla ricerca applicata per il sistema energetico nazionale sia per l'efficacia operativa che offre una diretta collaborazione intersocietaria nel raggiungimento di importanti obiettivi comuni all'intero gruppo GSE.

A tale proposito si precisa che RSE elabora progetti di ricerca di carattere pubblico, secondo indirizzi contenuti in accordi di programma sottoscritti con MSE, nei quali il tema dello sviluppo delle tecnologie rinnovabili e della sostenibilità ambientale è uno dei maggiori argomenti presenti nei programmi di ricerca applicata attivati negli anni passati e attualmente in corso di svolgimento per il triennio 2009-2011.

Roma 25 gennaio 2011